



FLM FEDERAZIONE
LAVORATORI
MILITARI

“Servire et Propugnare”

Segreteria Generale Nazionale

segreteria.nazionale@flm-militari.com

info@flm-militari.com

flm@pec.flm-militari.com

Sede Legale: Via P. Bronzetti, 46
Padova - 35138

Padova, 8 marzo 2021

A:

**COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza
e Associazioni Sindacali**
rm0010218p@pec.gdf.it

(Via Posta Elettronica Certificata)

**OGGETTO: incontro del Comandante Generale con le Associazioni Professionali
Militari a Carattere Sindacale riconosciute e costituite – Comunicazione
Federazione Lavoratori Militari (FLM).**

^^^^^^^^^^^^^^^^

Rife.:

- a) Lett. Prot. n. 0045539/2021 in data 17/02/2021 di Comando Generale Guardia di VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali.
- b) Lett. S/P in data 21/02/2021 di Federazione Lavoratori Militari (FLM) via posta elettronica certificata.
- c) Lett. S/P in data 02/03/2021 di Federazione Lavoratori Militari (FLM) via posta elettronica certificata.
- d) Comunicazione elettronica ordinaria in data 02/03/2021 di **COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO RELAZIONI CON ORGANISMI RAPPRESENTANZA E ASSOCIAZIONI SINDACALI** (RM0011406@gdf.it)

^^^^^^^^^^^^^^^^

Con riferimento a quanto riportato con la comunicazione in riferimento d), ed a variante di quanto comunicato con i documenti di cui ai punti b) e c), si comunica che il Consiglio Direttivo Nazionale, pur con estremo rammarico, ha deliberato all'unanimità assoluta, di declinare il cortese invito pervenuto con comunicazione in a) per le motivazioni che seguiranno *quam deinceps*.

Non risulta alla scrivente O.S. che l'attuale quadro normativo e regolamentare, non consenta gli incontri da parte di Autorità politiche e militari con le Associazioni Professionali Militari a Carattere Sindacale, durante l'orario di servizio¹. Con Circolare integrativa del Ministero della Difesa in data 22/08/2019, infatti, è stato disposto che, alle OO.SS. militari regolarmente assentite, sia concesso incontrare il personale militare, fuori dall'orario di servizio e senza intralciare le normali attività dei reparti, all'interno di strutture militari per illustrare le principali finalità delle loro associazioni sindacali e raccogliere le eventuali adesioni, presso i locali di uso comune (sale convegno, spacci, ecc.), fuori dall'orario di servizio e prevedendo una programmazione semestrale delle attività informative. (nds. Proselitismo, attività di propaganda sindacale e tesseramenti). Nel caso di specie, dunque, non si comprende l'attività ermeneutica di codesto Comando Generale all'attività d'incontro richiesta dal Comandante Generale.

Questa O.S. non opera, al momento, alcuna trattenuta attraverso l'istituto della delega stipendiale sulle competenze degli associati, ai fini dell'autofinanziamento, pertanto gli oneri amministrativi di spesa per la richiesta partecipazione all'incontro, da parte del personale militare che riveste carica dirigenziale, non possono e non devono gravare sulle finanze della Federazione Lavoratori Militari (FLM) ovvero sulle economie dei singoli partecipanti in rappresentanza di essa, in aggiunta al ricorso della decurtazione della cd. Licenza Ordinaria o altra posizione amministrativa diversa dal servizio, a carico del sopracitato rappresentante sindacale militare (vds. Recupero Compensativo, tempo libero).

Il punto 18 della sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale recita: *“Con riguardo agli ulteriori limiti, invece, è indispensabile una specifica disciplina legislativa. Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010²) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati”*.

¹ M_D GUDC REG2019 0039591 22-08-2019 di Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro

² Ribadito nel parere del Consiglio di Stato con Affare Numero 02756/2018 in data 23/11/2018.

Seppur ai delegati della Rappresentanza Militare, durante il loro mandato e per le precipue attività d'Istituto, viene riconosciuto il trattamento economico della forfetaria, esso non viene di fatto accordato alle OO.SS. militari, divenendo un ulteriore, quanto singolare limite imposto dall'interpretazione ermeneutica delle Autorità militari, laddove il massimo Giudice delle leggi non l'ha, di fatto, previsto.

Si osservi, inoltre, che se per un militare incontrare un'Autorità di Vertice, quale è appunto il Comandante Generale è un onore e privilegio, per un'Associazione Professionale Militare a Carattere Sindacale diventa un'opportunità profondamente sentita e ricercata, nella quale poter coinvolgere empaticamente la parte datoriale, nella ricerca di possibili azioni congiunte per la soluzione alle varie problematiche che afferiscono il Corpo di Polizia ad ordinamento militare della Guardia di Finanza e, dunque, non può essere alienato con un momento di convivialità e mutua conoscenza. A tal proposito, infatti, era stato richiesto di conoscere l'eventuale agenda dell'incontro, con le comunicazioni di cui al punti b) e c), per le quali è stata riscontrata solo una conversazione vie brevi (telefono) da parte di un Ufficiale dell'Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali del Comando Generale della Guardia di finanza, nella quale, appunto, veniva precisato che, l'attività era intesa al saluto tra il Comandante Generale e la rappresentanza della Federazione Lavoratori Militari (FLM).

Duole a questa O.S. osservare come, seppur in presenza di timidi cenni di protensione da parte di sparute, coraggiose, progressiste e democratiche Autorità politiche e militari, al riconoscimento delle Associazione Professionali Militari a Carattere Sindacale asseverate, quali soggetti di interlocuzione, non solo nelle attività concertative, tra l'altro evocati nella sentenza della Consulta e nel parere del Consiglio di Stato precedentemente citati, si delineino effettivamente attività di obnubilamento delle OO.SS. facilmente riconducibili a vere e proprie condotte antisindacali. Appare, infatti, del tutto inidoneo qualificare icasticamente il sindacato quale "sodalizio" (si vedano, al riguardo, anche le circolari ministeriali), quasi ad equiparare quest'ultimo, strumento di emancipazione e di tutela collettiva dei lavoratori, ad un circolo ricreativo o molto peggio, a una sparuta comunità, mal tollerata e mal digerita da un sistema che trascura le statuizioni della Corte costituzionale n. 120/2018.

Fermo restando che, per ora il sindacato non è un interlocutore negoziale (laddove il potere negoziale dovrà essere attribuito dalla legge con il superamento del meccanismo della concertazione affidata ai Co.Ce.R.), né destinatario degli specifici diritti

sindacali (sui quali, del pari, dovrà intervenire la legge), bisogna tenere nella giusta considerazione, comunque, l'art. 39, primo comma, della Costituzione.

Risulta del tutto fuorviante, e in palese violazione del precetto costituzionale, l'indicazione, ripetutamente richiamata nelle circolari ministeriali, che le associazioni sindacali riconosciute potranno essere “ascoltate”, per le questioni di interesse, a livello di Comando Generale (v. circolare n. 001785 del 31 gennaio 2019 del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze) e che “l'unica forma di interlocuzione al momento riconosciuta è a livello di Stato Maggiore di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri/Segretariato Generale della Difesa (vds. circolare del Gabinetto del Ministro della Difesa del 30 aprile 2019 la quale sposta la sede del – non precisato - “confronto” su tematiche con “valenza di carattere generale o di interesse generale, se riferite ad un ambito locale”).

Tale restringimento dell'ambito della “interlocuzione” del sindacato con l'Amministrazione militare presta il fianco anche a tre rilievi critici specifici.

In primo luogo, le determinazioni amministrative eccedono i poteri conferiti all'amministrazione pubblica, in quanto la sentenza della Corte costituzionale detta a quest'ultima, ai sensi dell'art. 1475, primo comma, del d.lgs. n. 66 del 15/03/2010, regole esclusivamente per l'autorizzazione alla costituzione delle associazioni sindacali, ma non per lo svolgimento della loro attività. Ne consegue che, sul piano delle fonti, le indicazioni amministrative, orientate in tal senso, non possono certo qualificarsi come “disposizioni integrative”, non trovando una fonte di legittimazione né nella legge né tantomeno nella sentenza della Corte e, pertanto, devono ritenersi illegittime.

In secondo luogo si finge di non vedere che l'interlocuzione condotta a livello generale potrà diventare efficace solo se propedeutica al riconoscimento di un tavolo di contrattazione, in ambito nazionale, che ancora non esiste.

In terzo luogo si dimentica che se il processo di identificazione dell'interesse collettivo, del quale è “portatore” il sindacato, nasce dalla sintesi e combinazione degli interessi individuali (dei singoli); spesso dalle dinamiche aggregative del basso sorgono istanze e problematiche, che poi potranno essere utilmente trasferite, se del caso, in ambito generale.

Assunto che, si tratta di una “interlocuzione”, che può svolgersi con l’Amministrazione militare nelle singole unità operative e non si traduce in un processo negoziale, interdire la possibilità, al sindacato autorizzato, di svolgere questa “minima” attività di assistenza ai singoli e, a tale stregua, di porre all’attenzione della Dirigenza militare i profili delle condizioni di lavoro, nei luoghi dove potrebbero manifestarsi le maggiori criticità, significa incidere sull’attività fisiologica, tipica di ogni organizzazione sindacale. Significa, in definitiva, svuotare del tutto la portata della pronuncia della Corte costituzionale (e delle fonti sovranazionali da questa richiamate) che, superando «la visione istituzionalistica dell’ordinamento militare», ha inteso riconoscere adeguata garanzia ai valori e agli interessi sindacali del personale militare.

Se le richiamate (ed illegittime) linee di indirizzo dovessero essere confermate dalla novella legislativa attualmente “detenuta” presso l’autorità politica, questa O.S. ritiene che, le associazioni sindacali militari autorizzate debbano aprire una seria riflessione sui particolari effetti che ingenera l’autorizzazione ministeriale e sul gravissimo danno che le prime vanno ad arrecare anche all’immagine del sindacato, ingenerando nei singoli l’illusione di rinvenire in quest’ultimo un canale di tutela che, viceversa, viene dalle stesse pesantemente mortificato.

In conclusione, si ringrazia il Comandante Generale della Guardia di Finanza, per la volontà e l’attenzione che ha inteso concedere alla Federazione Lavoratori Militari (FLM) nel volerla incontrare, ma gli attuali presupposti non consentono, al momento, di poter aderire alla richiesta, auspicando in celeri future occasioni, per un più legittimo, progressista e democratico approccio verso le Associazioni Professionali Militari a Carattere Sindacale asseverate, da parte delle stesse Autorità militari che hanno rilasciato il nulla osta al preventivo assenso ministeriale.

FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI (FLM)

Segreteria Generale Nazionale

